

STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE DENOMINATO

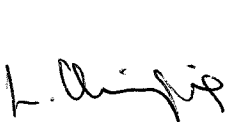
"SPAZIO ACCOGLIENZA SOCIALE - ODV"

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. È istituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato "Spazio Accoglienza Sociale - ODV".
2. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. 117/2017
3. L'Associazione ha sede legale in Mantova, Strada Montata 2/a. Il cambiamento della sede dell'Associazione comporta sempre modifica allo statuto e può essere deliberato, a parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 5 del presente statuto, dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare le associazioni che quotidianamente vivono la loro esperienza all'interno dell'A.s.s.t.- Carlo Poma, hanno rilevato e condiviso il bisogno di accoglienza, informazione e orientamento di tutti gli utenti ospedalieri, con attenzione alle categorie più fragili, in particolare non vedenti e ipovedenti, persone che usufruiscono del trasporto protetto, portatori di disabilità, anziani, stranieri, donne con disagio, persone sole. Più in generale l'Associazione si pone l'obiettivo di attivare servizi a supporto dell'utenza ospedaliera e, in conseguenza di ciò, si pone l'obiettivo di confrontarsi costruttivamente con l'A.s.s.t.- Carlo Poma e con le altre realtà analoghe attive sul territorio provinciale, nonché con gli Enti Pubblici e Privati interessati.
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da interventi e servizi sociali ai

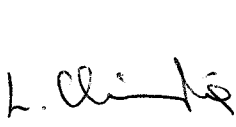
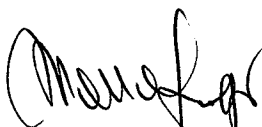


dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

3. L'Associazione, in particolare, svolge le seguenti attività:

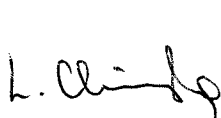
- organizzare servizi di accoglienza, intesi come accompagnamenti, informazioni e orientamenti, diretti all'utenza delle strutture ospedaliere, pubbliche ed eventualmente private, attive nel territorio della Provincia di Mantova
- interfacciarsi con gruppi di volontari che svolgano il loro servizio a supporto della cittadinanza con modalità simili a quelle agite dall'Associazione
- elaborare progettazioni tese a favorire la promozione, implementazione e l'evoluzione del supporto all'utenza ospedaliera
- favorire il confronto reciproco tra le associazioni socie, tra le associazioni socie e i partner istituzionali, al fine di promuovere azioni coordinate e finalizzate a supportare, anche con modalità innovative, i bisogni espressi dalla cittadinanza e dal territorio
- promuovere la collaborazione con altri soggetti, privati e pubblici, volti al raggiungimento degli scopi sociali

- attivare tutte le altre azioni che gli organi sociali ritengono idonee al raggiungimento dello scopo sociale
- 4. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.
- 5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni o delle persone aderenti agli enti associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari aderenti agli enti associati che prestano attività per l'associazione.
- 6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 3 - CRITERI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. Possono, previa specifica richiesta, aderire all'Associazione tutte le organizzazioni di volontariato, che siano costituiti o che svolgano attività nel territorio della provincia di Mantova purché condividano lo scopo e l'oggetto dell'Associazione, si impegnino a rispettare quanto deliberato dagli organi sociali e si rendano disponibili a collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. All'Associazione possono aderire anche altri Enti del Terzo Settore a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento



del numero delle organizzazioni di volontariato associate

2. L'Associazione socia, nell'ambito e nei limiti della sua partecipazione a Spazio Accoglienza Sociale, è tenuta a focalizzarsi sul bisogno dell'utenza e sul raggiungimento degli obiettivi sociali evitando di agire in modo da ricavare qualsivoglia utilità in relazione ai rapporti istituzionali con gli enti partner

3. La domanda di ammissione, predisposta su modulo prestampato, deve essere presentata al Consiglio Esecutivo che la sottopone, con parere motivato, all'approvazione dell'Assemblea. L'eventuale rifiuto va motivato e comunicato all'interessato. Alla domanda di ammissione deve essere allegata:

- a) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto o dell'atto fondativo
- b) copia del provvedimento con cui l'organo competente dell'Associazione aspirante socia delibera la richiesta di adesione
- c) atto scritto recante l'indicazione del proprio rappresentante in Assemblea

4. Il Consiglio Esecutivo dell'Associazione può richiedere, all'aspirante associazione socia, una relazione sull'attività svolta o prevista sottoscritta dal Presidente.

5. Le Associazioni socie esprimono il loro impegno mediante l'apporto libero, spontaneo e gratuito del proprio rappresentante e dei propri volontari che si rendano disponibili. Il rappresentante dell'Associazione socia può anche essere volontario operativo.

6. Tutte le Associazioni socie godono degli stessi diritti e sono tenute al rispetto dei medesimi doveri. Le Associazioni socie, e i loro rappresentanti, sono tenute:

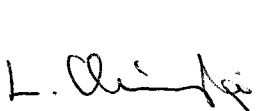
- al rispetto del presente Statuto e dei deliberati degli organi elettivi dell'Associazione
- a prestare la propria collaborazione nelle attività istituzionali dirette al raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti delle proprie possibilità
- al pagamento della quota sociale, nei limiti di quanto deliberato dall'Assemblea



- a garantire che il proprio volontario operativo tenga un comportamento consono al servizio e rispettoso delle regole prendendo, su invito del Consiglio Esecutivo, i provvedimenti del caso
 - a non procurare danno, di alcun tipo, all'Associazione
7. Tutte le associazioni socie, mediante i loro rappresentanti, hanno diritto:
- ad esprimere il loro voto in Assemblea mediante il proprio rappresentante
 - a candidarsi alle cariche sociali mediante il proprio rappresentante
 - a partecipare alla vita associativa nella persona del proprio rappresentante e dei propri volontari resisi disponibili
 - ad essere informati sulle attività sociali
 - a consultare i libri sociali e contabili facendone richiesta scritta, anche mediante messaggio di posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni.
8. La qualità di Associazione socia si perde:
- per dimissioni
 - per scioglimento dell'Associazione rappresentata
 - per mancato pagamento della quota associativa annuale, nei limiti e nei tempi deliberati dall'Assemblea
 - per decisione motivata dell'Assemblea, sentita l'Associazione interessata, su proposta del Consiglio Esecutivo in caso di danno procurato o per violazione di uno degli obblighi sopra descritti, e comunque dello statuto o delle decisioni adottate dagli organi sociali.

ART. 3 BIS – I VOLONTARI OPERATIVI

1. Gli aderenti delle Associazioni socie possono, anche se non rappresentanti in As-



semblea, rendersi disponibili a svolgere attività libera, spontanea e gratuita all'interno del servizio di orientamento all'utenza ospedaliera o nelle altre attività promosse da Spazio Accoglienza Sociale.

2. Le modalità di ingresso di un volontario operativo sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Esecutivo. Non possono essere accettate le richieste di volontari operativi non aderenti ad associazioni socie.

3. I volontari resisi disponibili sono tenuti a mantenere un comportamento consono e a rispettare le regole e i deliberati degli organi sociali di Spazio Accoglienza Sociale.

4. In ogni plesso ospedaliero in cui viene attivato il servizio di orientamento i volontari operativi formano un gruppo ed eleggono, annualmente, un proprio rappresentante scelto tra i volontari che non siano anche rappresentanti dell'associazione di appartenenza. I rappresentanti:

- partecipano alle riunioni di Consiglio Esecutivo senza diritto di voto
- organizzano riunioni organizzative del gruppo
- accolgono e informano dei loro doveri e del comportamento da mantenere i nuovi volontari operativi
- segnalano al Presidente le violazioni compiute dai singoli volontari operativi
- verbalizzano le riunioni organizzative del gruppo e ne trasmettono copia al Segretario dell'Associazione
- aggiornano l'elenco dei volontari operativi
- raccolgono e trasmettono i dati sull'andamento del servizio richiesti dal Consiglio Esecutivo.

5. Ogni anno il Presidente di Spazio Accoglienza Sociale convoca due riunioni plenarie all'interno delle quali il Consiglio Esecutivo si confronta con i volontari operativi al fine

L. Cini

M. M. M.

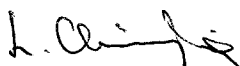
di discutere l'andamento del servizio e delle attività nelle quali sono impegnati.

Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Esecutivo, il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 5 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai rappresentanti delle Associazioni aderenti.
2. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni prescritte dall'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. Ogni Associazione aderente nomina, con atto scritto, un proprio rappresentante



effettivo. Ogni Associazione ha diritto ad un solo voto in Assemblea. Ogni Associazione può essere portatrice di una sola delega scritta di altro socio. Il rappresentante dell'Associazione socia può anche essere volontario operativo nel qual caso non può assumere il compito di rappresentare i volontari operativi del plesso presso cui presta servizio.

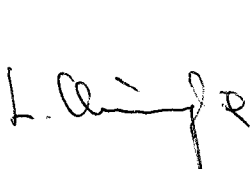
4. L'Associazione aderente può, in ogni momento e per qualsiasi motivo, cambiare il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Esecutivo nella quale devono essere precisate le generalità del sostituto.

5. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'A.s.s.t. "Carlo Poma", di Enti Pubblici e/o di tutti gli enti e le associazioni che hanno sottoscritto accordi formali volti al raggiungimento degli scopi sociali.

6. L'Assemblea è convocata dal Presidente, dietro apposita delibera del Consiglio Esecutivo, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo dei rappresentanti delle associazioni socie e, comunque, almeno due volte all'anno. La convocazione deve essere fatta mediante avviso affisso alla sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione. Il Consiglio Esecutivo è obbligato ad utilizzare comunque tutti i canali di comunicazione ritenuti idonei a promuovere la più ampia e consapevole partecipazione delle Associazioni socie.

7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed, in seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore dalla data fissata nell'avviso di prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

8. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. L'Assemblea delibera il re-



golamento elettorale. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate alla presenza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Nelle deliberazioni relative l'approvazione dei bilanci, componenti del Consiglio Esecutivo non hanno diritto di voto.

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. La prima seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di marzo di ogni anno e ha il compito di:

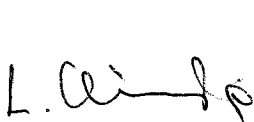
- discutere e approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte l'anno precedente
- determinare, in base al numero di candidature, ed eleggere, ogni tre anni, il Consiglio Esecutivo
- discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo

2. La seconda seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine di ogni anno e ha il compito di:

- discutere e approvare il programma di attività e il bilancio preventivo ad esso collegato determinando, eventualmente, l'ammontare della quota sociale annuale
- discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

3. Di ogni seduta di Assemblea è redatto verbale dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. I verbali sono conservati in apposito libro verbali dell'Assemblea e custoditi, sotto la responsabilità del Segretario, presso la sede sociale. Ogni socio può, previa richiesta scritta, prenderne liberamente visione e trarne copia.

Art. 7 - CONSIGLIO ESECUTIVO



1. il Consiglio Esecutivo è composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 componenti eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle Associazioni socie. Il Consiglio Esecutivo dura in carica 3 anni. I suoi componenti sono rieleggibili e svolgono il loro mandato gratuitamente.

1bis. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

1ter. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio Esecutivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell'Associazione.

3. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono convocate dal Presidente almeno 8 giorni prima della riunione. Il Consiglio Esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.

4. Il Consiglio Esecutivo è validamente costituito alla presenza della totalità dei suoi membri. Alle riunioni di Consiglio Esecutivo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dei volontari operativi.

5. Ogni componente del Consiglio Esecutivo può esprimere un solo voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Il Presidente, all'interno del Consiglio, è comunque tenuto a ricercare la più ampia maggioranza in relazione ad una singola delibera.

6. Compete al Consiglio Esecutivo:

a) dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea



- b) incontrare i volontari operativi per confrontarsi sull'organizzazione del servizio di supporto all'utenza, per prendere le decisioni conseguenti e per relazionare all'Assemblea l'andamento dell'attività
- c) proporre all'Assemblea l'esclusione dell'associazione socia motivandone la richiesta
- d) invitare l'Associazione socia a prendere i provvedimenti del caso qualora un proprio volontario operativo non tenga un comportamento rispettoso delle regole stabilite
- e) predisporre la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea allegando, sulla base dei dati forniti dai rappresentanti dei volontari operativi, report sulla attività dei plessi attivi.
- f) predisporre il bilancio preventivo, con l'eventuale indicazione dell'ammontare della quota sociale, e la proposta di programma di attività future da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- g) realizzare quanto previsto dal programma di attività approvato dall'Assemblea autorizzandone le spese e coordinando l'attività delle Associazioni socie impegnate nella sua realizzazione
- h) amministrare le entrate e le uscite e il patrimonio dell'Associazione
- i) approvare la sottoscrizione di accordi di collaborazione, protocolli d'intesa e altri strumenti formali volti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea
- j) assumere il personale ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi sociali
- k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

7. Ai lavori del Consiglio Esecutivo possono partecipare altresì, su invito e senza diritto di voto, i rappresentanti dei partner istituzionali dell'Associazione e altri soggetti invitati in forza delle relazioni e delle collaborazioni instaurate nella realizzazione delle attività



sociali.

8. Di ogni Consiglio Esecutivo è redatto verbale dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. I verbali sono conservati in apposito libro verbali del Consiglio Esecutivo e custoditi, sotto la responsabilità del Segretario, presso la sede sociale. Il Consiglio Esecutivo, nella persona del Segretario, garantirà la più ampia diffusione possibile dei propri verbali attraverso i mezzi di comunicazione attivati dall'Associazione. Ogni Associazione socia può, previa richiesta, prenderne liberamente visione e trarne copia.

Art. 8 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Esecutivo, convoca e presiede le due riunioni obbligatorie dei volontari operativi.

2. Il Presidente dura in carica 3 anni. Il Presidente può prendere autonomamente decisioni di competenza del Consiglio Esecutivo nei casi di necessità ed urgenza al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere obbligatoriamente sottoposte a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Esecutivo.

3. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente gestisce, d'accordo con il Presidente e con il Segretario le entrate e le uscite economiche dell'Associazione sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Esecutivo curando la tenuta della contabilità sociale e predisponendo le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo.

4. Il Segretario dell'Associazione verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo curando la tenuta dei relativi libri verbali e assicurandone la libera visione alle Associazioni socie. Il Segretario, inoltre, cura la regolare tenuta del libro delle Associazioni socie verificando la presenza del numero dei relativi rappresentanti previsti dal pre-



sente statuto per le riunioni dell'Assemblea nonché la loro legittimazione a partecipare.

Art. 9 - PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE,

SEGRETARIO E CONSIGLIERE

1. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e i consiglieri perdono dette cariche per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Associazione
- c) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.

2. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario o di un consigliere, l'Assemblea dovrà, nella prima riunione successiva eleggere un sostituto che ricoprirà la carica sociale per tutto il tempo residuo prima della successiva Assemblea elettiva.

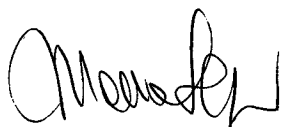
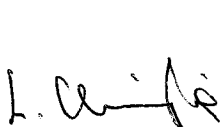
Art 10 – LE RISORSE ECONOMICHE E I BILANCI.

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- a) i proventi derivanti dalle quote sociali, qualora deliberate dall'Assemblea
- b) i contributi pubblici e dei privati
- c) i proventi derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi
- d) i proventi derivanti da convenzioni con enti o amministrazioni pubbliche
- e) ogni altra entrata economica di tipo non commerciale permessa dalla L. n. 266/1991 e dalle altre norme in materia.

2. L'esercizio si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo vengono predisposti dal Consiglio Esecutivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo i termini e le modalità descritti negli articoli 6 e 7 del presente statuto.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di



cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Art. 11 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

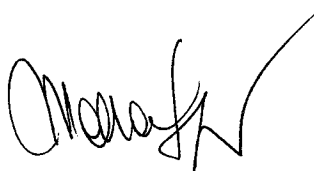
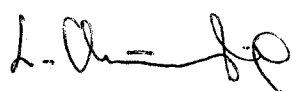
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art 12 - LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE



1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

2.-In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.



3 2253 20/10/2022

0,00 TNH22L002253000KB
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



Il Funzionario
Oh L. T.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMN UT MANTOVA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2253
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 13/10/2022 REGISTRATO IL 20/10/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002253

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93072310209 SPAZIO ACCOGLIENZA SOCIALE - ODV
ID. TELEMATICO: TNH22L002253000KB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93072310209

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

1	001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
	VALORE DICHIARATO : 0,00
	DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

REGISTRAZIONE ATTO ESENTE EX ART 82 DLGS 117 /2017